

SCADENZE DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

- **IN SEDE SI PRIMA ISCRIZIONE**

Le imprese che si iscrivono od annotano al Registro delle Imprese, compresi i soggetti iscritti solo al R.E.A. (dal 2011), devono corrispondere il diritto annuale:

- **contenutualmente alla presentazione della pratica al Registro delle Imprese, oppure**
- **nel successivo termine di 30 giorni.**
- **ANNUALITA' SUCCESSIVE** (presupposto è l'iscrizione al primo gennaio di ogni anno)

Il diritto annuale deve essere versato in un'unica soluzione **entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.**

E' possibile versare il diritto annuale anche nei successivi 30 giorni, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

SCADENZE DI PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE 2025

Per le imprese, unità locali e soggetti REA preesistenti all'01/01, il diritto annuale 2025 deve essere versato entro il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero:

- entro il 30/06/2025 per il versamento senza 0,4%, oppure
- entro il 30/07/2025 maggiorando l'importo dovuto dello 0,4%.

Differimento dei termini di versamento: ai sensi dell'art. 13 del DL 17 giugno 2025 n. 84, il termine dei versamenti che scadono entro il 30 giugno 2025, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell'imposta sul valore aggiunto, è **prorogato al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice.** La proroga, oltre ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi forfettari e minimi, e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti. **Per tali soggetti è prevista la possibilità di pagare nei 30 giorni successivi alla scadenza - quindi entro il 20 agosto - con la sola maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivo.**

La proroga riguarda anche il pagamento del diritto annuale.

Casi particolari

- **società con proroga di bilancio e/o esercizi non coincidenti con l'anno solare:** nel caso in cui la società usufruisca della proroga di approvazione del bilancio e/o chiuda l'esercizio in una data diversa dal 31/12 , il diritto annuale dovrà essere versato rispettando sempre il criterio generale della scadenza del primo acconto delle imposte, quindi:

- per le società che **approvano il bilancio entro 4 mesi** dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- per le società che **approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi**, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
- nel caso indicato nel punto precedente, **se il bilancio non è approvato nei termini**, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza dello stesso.

- **società con esercizi prolungati:** nel caso di società che, al momento della costituzione, decidono di adottare un esercizio di durata superiore a 12 mesi, dovrà essere versato il diritto dovuto al momento della iscrizione (che corrisponde al versamento per la prima classe di fatturato) e, l'anno successivo, quando il primo esercizio non è ancora terminato, sarà effettuato nuovamente il versamento per la prima classe di fatturato alla scadenza ordinaria, in quanto non vi è ancora una base imponibile su cui determinare l'importo, salvo conguaglio in sede di versamento per l'anno successivo. es: costituzione a settembre del 2003 e scadenza esercizio dicembre 2004 (versamento dell'importo corrispondente alla 1° fascia di fatturato); nel 2004 (l'esercizio non è ancora scaduto) effettuerà il versamento sempre in base alla prima fascia di fatturato perchè ancora non c'è alcuna base imponibile salvo poi il conguaglio in sede di versamento del diritto annuale 2005 ([circ. MiSE n.555358/2003](#)).

In caso di **trasferimento sede da altra provincia o in altra provincia**, il versamento dovrà essere effettuato alla Camera di commercio presso cui l'impresa risultava iscritta all' 1/1 dell'anno di trasferimento.